



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Delibera n . 95
Del 09/05/2022**

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2022..

L'anno duemilaventidue, il giorno nove del mese di Maggio alle ore 08:50 nella sala delle adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta ILa Sindaca Simona Barsotti.

Assiste la Dott.ssa Paola Aveta, Il Segretario Generale del Comune, incaricata della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Fatto l'appello nominale risultano:

Nome	Qualifica	Presente/Assente
BARSOTTI SIMONA	SINDACA	Presente
ROSI DAMASCO	VICE SINDACO	Presente
PUCETTI ALBERTA	ASSESSORE	Presente
LUCCHESI LUCIO	ASSESSORE	Presente
MAURO FRANCESCO	ASSESSORE	Presente
ZINZIO FABIO	ASSESSORE	Presente in videoconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 art. 4, comma 1, prevede che i Comuni capoluogo di provincia, le unioni dei comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a 5 € per notte di soggiorno;
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 141 del 19 febbraio 2018, ha stabilito i criteri e le procedure per l'iscrizione dei Comuni nell' Elenco;
- con Decreto n. 2994 del 6 marzo 2018 è stata disposta l'iscrizione nell'elenco regionale, tra gli altri, anche del Comune di Massarosa;
- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/- 2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"...i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- l'Amministrazione Comunale di Massarosa ha espresso la volontà di istituire, a partire dall'anno 2022, l'imposta di soggiorno;

PRESO ATTO che l'istituzione dell'imposta di soggiorno e la relativa regolamentazione, compete al consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del TUEL;

PRESO ATTO, altresì, che è demandata alla Giunta la fissazione delle tariffe e che le stesse sono state determinate come da allegato "A", facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO l'art. 15-bis del decreto Crescita (d.l. 124/2019 conv. l. 157/2019), introdotto in sede di conversione legge, che prevede dal 2020 che tutte le delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie comunali vengano inviate al Dipartimento delle Finanze per la pubblicazione sull'apposito portale;

CONSIDERATO che, ai sensi della normativa richiamata, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, effettuata ai sensi del comma 15, e che il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla loro pubblicazione entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

VISTA la circolare n.2/DF (prot. n. 41981 del 22 novembre 2019) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto chiarimenti in merito all'Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, la quale precisa al punto 6), con riferimento all'imposta di soggiorno, che il comune nello stabilire la data a decorrere dalla quale trovano applicazione le tariffe o le disposizioni regolamentari approvate, deve tener conto del vincolo imposto dalla disposizione che subordina l'acquisizione di efficacia da parte dell'atto al trascorrere del periodo previsto dalla norma;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 27.11.2019 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 08.01.2021 con la quale, in recepimento del Decreto Ministeriale n. 0173769 del 03.12.2020, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario riequilibrato 2020 – 2022;
- la deliberazione di consiglio Comunale n. 23 del 10.04.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
- la bozza del Bilancio di previsione 2022-2024 in fase di approvazione;

CONSIDERATO che l'Ente ad oggi non ha ancora approvato il Bilancio di previsione 2022/2024;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'interno del 24/12/2021 pubblicato sulla G.U. n.309 del 30/12/2021, il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 è differito al 31 marzo 2022 ed è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'art. 163 comma 3 del T.U.E.L.;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del D.L. n. 228 del 30/12/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 15 del 25/02/2022 (cd. Decreto Milleproroghe), con il quale è stato differito al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dando atto che, fino alla medesima data, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'art. 163 comma 3 del T.U.E.L.;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.

VISTO lo schema tariffario allegato al presente atto (ALL. A);

ATTESO che le tariffe di cui al presente atto decoreranno dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata nel sito informatico www.finanze.gov.it, fermo restando che l'imposta dovrà essere istituita con deliberazione del Consiglio comunale;

VISTA la L.R.T. n. 86/2016 e la l'art. 4 del D.L. n. 50/2017 convertito dalla Legge n. 96/2017;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii. e considerato, in particolare, che:

1. il presente atto non rientra fra quelli la cui competenza è attribuita al consiglio dall'art 42 del citato decreto legislativo né fra le competenze gestionali attribuite, dall'art 107, ai dirigenti-responsabili del servizio;
2. per tale ragioni, il provvedimento è di competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell'art 48 che prevede per tale organo, una competenza generale residuale;

VISTO l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazione;

VISTI:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e confermate, le tariffe 2022 dell'imposta di soggiorno come da prospetto allegato, facente parte integrante e sostanziale del presente atto (ALL. "A");
2. DI DARE ATTO che l'istituzione dell'imposta di soggiorno e il relativo regolamento disciplinante l'imposta medesima, con individuazione dei modi e dei termini di applicazione della stessa, dovranno essere approvati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del TUEL;
3. DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze seguendo la procedura di trasmissione telematica disponibile sul portale del federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it per la pubblicazione sul sito informatico;
4. DI PRENDERE ATTO che le tariffe come sopra determinate hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata nel sito informatico sopra richiamato;
5. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Paola Aveta

LA SINDACA
Simona Barsotti

ALL. "A"**MISURE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO – ANNO 2022**

Struttura ricettiva alberghiera	Classificazione	Tariffa a pernottamento a persona (dal 1° maggio al 30 novembre)	Tariffa a pernottamento a persona (dal 1° dicembre al 30 aprile)
Albergo	5 stelle	€ 1,50	€ 1,00
Albergo	4 stelle	€ 1,50	€ 1,00
Albergo	3 stelle	€ 1,50	€ 1,00
Albergo	2 stelle	€ 1,50	€ 1,00
Albergo	1 stella	€ 1,50	€ 1,00

Struttura ricettiva extra-alberghiera	Tariffa a pernottamento a persona (dal 1° maggio al 30 novembre)	Tariffa a pernottamento a persona (dal 1° dicembre al 30 aprile)
R.T.A. - Residenze turistico-alberghiere	€ 1,50	€ 1,00
Bed & Breakfast	€ 1,50	€ 1,00
Affittacamere	€ 1,50	€ 1,00
Campeggi	€ 1,50	€ 1,00
Unità abitativa ammobiliata ad uso turistico	€ 1,50	€ 1,00
Residenze rurali o d'epoca	€ 1,50	€ 1,00
Agriturismo	€ 1,50	€ 1,00
Altre	€ 1,50	€ 1,00

L'imposta è dovuta anche per le **locazioni brevi**, di cui all'art. 4 del [D.L. n. 50/2017](#), convertito dalla [Legge n. 96/2017](#), nelle misure tariffarie sopra indicate.